



Decreto Dirigenziale n. 270 del 05/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA TAMMARO ANIELLO CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CASANDRINO ALLA VIA F. TURATI, 9 E SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CASANDRINO, ALLA VIA F.TURATI 10 PER L'ATTIVITA' DI AUTOCARROZZERIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della ditta Tammaro Aniello, con sede legale nel Comune di Casandrino alla via F.Turati, 9 e operativa nel Comune di Casandrino, alla via F.Turati, 10, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di autocarrozzeria, elencata nell'Allegato 2 al D.P.R. 25/07/91 come **"Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg"** e con uso di 1.40 Kg/g di prodotti vernicianti, di 0.60 Kg/g di diluente e di 1.30 Kg/g di stucco;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 08/05/2007 con prot. 412036 ai sensi del D.P.R. 25/07/91, integrata in data 23/07/07 con prot.660178 e in data 28/05/08 con prot.459071, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/05/2010, il cui verbale si richiama, la richiesta è stata istruita ai sensi del D.Lgs. 152/06:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole in quanto, dal progetto agli atti, vengono adottate le speciali cautele di cui all'art.216, R.D. n.1265 del 1934 e ha prescritto la misurazione delle emissioni e la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale ai fini di una perfetta efficienza dell'impianto e a tutela delle proprietà confinanti;

a.2. il Comune ha espresso parere favorevole con nota prot.439478 del 19/05/10 e dichiarato che l'impianto ricade nella zona B del PRG ove sono consentite le attività che non arrecano nocumento alle proprietà confinanti;

a.3. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico sanitario;

a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;

b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della Ditta Tammaro Aniello, prescrivendo la misurazione delle emissioni e la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della ditta Tammaro Aniello sito nel Comune di Casandrino, alla via F.Turati, 10, esercente attività di autocarrozzeria, con l'obbligo di sostituire i carboni attivi con cadenza semestrale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;
- b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della ditta Tammaro Aniello, con sede legale nel Comune di Casandrino alla via F.Turati 9 e con sede operativa nel Comune di Casandrino, alla Via F.Turati 10, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **“Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg”** e con uso di 1.40 Kg/g di prodotti vernicianti, di 0.60 Kg/g di diluente e di 1.30 Kg/g di stucco, così come di seguito specificate:

Camini	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zio ne mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	Cabina di verniciatura con forno di essiccazione	Polveri totali SOV	16.000	0,50 7,00	----- -----	Filtro a tre stadi in fibra di vetro + filtro a carbo-ni attivi

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. **l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
- 2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza semestrale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i carboni attivi devono essere sostituiti con cadenza semestrale;
- 2.7. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.9. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **di precisare** che:
 - 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **di demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **di precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R.

n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta Tammaro Aniello, con sede legale nel Comune di Casandrino alla via F.Turati, 9 e con sede operativa nel Comune di Casandrino alla via F. Turati, 10, esercente attività di autocarrozzeria;

8. di **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casandrino, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi